

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI COMODATO

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA, con sede in Reggio Emilia (42122),

Via Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale

e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "**Centro**", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

la Società Grissin Bon S.p.A. con sede legale in

Calerno di Sant'Ilario d'Enza (RE), Via Pacinotti n.

4, codice fiscale e partita IVA n. 00132490350, nel

proseguo del presente atto denominata "**Grissin Bon**"

rappresentata da Marco Bernardelli, nato a Reggio

Emilia (RE), il 06/09/1975, in qualità di

Amministratore Delegato e legale rappresentante.

nel proseguo del presente atto denominate

congiuntamente "Parti".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

Nei temrini e alle condizioni previste nel presente contratto (di seguito **Contratto**), Grissin Bon concede e consegna in comodato d'uso gratuito al Centro, che accetta e riceve, la seguente apparecchiatura (di seguito **Impianto**):

- **OXITEST Matr.0363903, del valore di circa € 12.583,00** (*euro dodicimilacinquecentottantatre*).

Si precisa che l'indicazione del valore dell'Impianto è effettuata al solo fine della quantificazione dei rischi assicurati secondo il criterio del valore di rimpiazzo con bene identico ovvero con bene avente uguali prestazioni e caratteristiche, con esclusione dell'assunzione e dell'accollo da parte del Centro del rischio del perimento dell'Impianto per causa non imputabile al Centro stesso, di cui all'art. 1806 del Codice Civile;

Grissin Bon dichiara che l'Impianto è rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come indicato nella relativa documentazione.

Articolo 2 - CUSTODIA - USO DELL'IMPIANTO

Il Centro, dal momento della consegna e fino alla restituzipne, è custode dell'Impianto, dovrà conservarlo con la dovuta diligenza presso i propri locali e non potrà cederlo a terzi in uso e/o in

godimento.

Il Centro si obbliga a utilizzare l'Impianto per il solo fine a cui lo stesso è destinato (uso di laboratorio) e a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori il libretto di uso e manutenzione dell'Impianto stesso.

Il Centro dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne Grissn Bon da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'Impianto.

Articolo 3 - MANUTENZIONE

Le spese ordinarie di funzionamento e di manutenzione dell'Impianto sono a carico del Centro, mentre le spese straordinarie di manutenzione sono a carico di Grissin Bon.

Articolo 4 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per danni a terzi (cose e persone) e polizza "All Risks - Danni materiali e diretti" a garanzia dei danni materiali causati a beni mobili.

Grissin Bon dichiara di aver stipulato adeguata idonea copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone

e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

In caso di sinistro occorso durante l'utilizzo dell'Impianto, il Centro si impegna a segnalare immediatamente l'evento a Grissin Bon al fine di consentire a quest'ultima, se del caso, di effettuare la denuncia nei termini previsti dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi, rispetto alle quali il Centro si impegna a manlevare e tenere indenne Grissin Bon.

L'Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 5 - DURATA

Il Contratto ha la **durata di 12 (dodici) mesi** essendo lo stesso collegato al contratto di Ricerca/Consulenza sottoscritto tra le stesse Parti e sarà automaticamente prorogato solo nel caso in cui venga prorogato dalle Parti il contratto di Ricerca/Consulenza per un periodo analogo alla proroga del primo.

È in ogni caso facoltà di Grissin Bon chiedere la restituzione dell'Impianto in qualsiasi momento con mesi di preavviso di 1 (un) mese.

Articolo 6 - RESTITUZIONE

Il Centro si impegna a restituire l'Impianto a Grissin Bon allo scadere del Contratto ovvero a semplice richiesta scritta di quest'ultima.

Grissin Bon si farà carico del trasporto dell'Impianto dalla sede del Centro alla propria sede.

Articolo 7- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere comunicate ai seguenti indirizzi

Per Grissin Bon

grissinbon@legalmail.it

valerio.baricchi@grissinbon.it

Per il Centro

biogest@pec.unimore.it

direttore.biogest@unimore.it

Articolo 8 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione,

esecuzione e risoluzione del Contratto sarà

competente il foro di Reggio Emilia in via esclusiva.

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 9 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti

dell'altra, a trattare i dati personali di cui

verranno a conoscenza durante l'esecuzione del

presente atto nel rispetto dei principi di liceità,

correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto

dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il

"Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come

da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle

garanzie previste in favore degli interessati,

attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed

organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca

assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli

interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt.

15-22 del Regolamento;

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto

del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del

Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate

dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 10 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal Contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico di Grissin Bon.

Il Contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale di tutte le Partie l'invio a mezzo posta elettronica certificata tra il Centro (biogest@pec.unimore.it) e Grissin Bon (grissinbon@legalmail.it), è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Grissn Bon si obbliga a rimborsare al Centro, entro

30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Grissin Bon S.p.A. dichiara di aver adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e richiede al Centro di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa, obbligandosi, nello svolgimento delle proprie attività, ad applicare precetti etici, organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Centro, pertanto, si impegna, nei rapporti con Grissin Bon S.p.A., anche per i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico di Grissin Bon S.p.A. reperibile sul sito <https://www.grissinbon.it/codice-etico/>. Il Codice Etico prevede l'insieme di regole di comportamento e di valori di etica aziendale e di responsabilità sociale che Grissin Bon S.p.A. riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

È interesse primario di Grissin Bon S.p.A. che tutti coloro che intrattengono relazioni d'affari con la stessa svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico medesimo. In tal senso, il Centro dichiara esplicitamente di averne preso conoscenza e garantisce una condotta conforme alle indicazioni ivi contenute.

Articolo 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito e derogato nel Contratto le Parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLE FINALI

Il Contratto non può essere ceduto a terzi in tutto o in parte.

Qualora una clausola o una condizione del Contratto o l'applicazione della stessa sia da ritenersi nulla in quanto invalida o inapplicabile, tutte le altre clausole restano comunque valide.

Eventuali integrazioni e modifiche al Contratto dovranno essere pattuite soltanto per iscritto.

Le Parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiarano che il Contratto è stato oggetto di discussione e negoziato e che non contiene

condizioni generali né dell'una né dell'altra Parte.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE BIOGEST SITEIA

LA DIRETTRICE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

GRISSIN BOM S.P.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Marco Bernardelli)

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI COMODATO

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA, con sede in Reggio Emilia (42122),

Via Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale

e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato **“Centro”**, rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

la Società Grissin Bon S.p.A. con sede legale in

Calerno di Sant’Ilario d’Enza (RE), Via Pacinotti n.

4, codice fiscale e partita IVA n. 00132490350, nel

proseguo del presente atto denominata **“Grissin Bon”**

rappresentata da Marco Bernardelli, nato a Reggio

Emilia (RE), il 06/09/1975, in qualità di

Amministratore Delegato e legale rappresentante.

nel proseguo del presente atto denominate

congiuntamente **“Parti”**.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

Nei temrini e alle condizioni previste nel presente contratto (di seguito **Contratto**), Grissin Bon concede e consegna in comodato d'uso gratuito al Centro, che accetta e riceve, la seguente apparecchiatura (di seguito **Impianto**):

- **OXITEST Matr.0363903, del valore di circa € 12.583,00** (*euro dodicimilacinquecentottantatre*).

Si precisa che l'indicazione del valore dell'Impianto è effettuata al solo fine della quantificazione dei rischi assicurati secondo il criterio del valore di rimpiazzo con bene identico ovvero con bene avente uguali prestazioni e caratteristiche, con esclusione dell'assunzione e dell'accollo da parte del Centro del rischio del perimento dell'Impianto per causa non imputabile al Centro stesso, di cui all'art. 1806 del Codice Civile;

Grissin Bon dichiara che l'Impianto è rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come indicato nella relativa documentazione.

Articolo 2 - CUSTODIA - USO DELL'IMPIANTO

Il Centro, dal momento della consegna e fino alla restituzipne, è custode dell'Impianto, dovrà conservarlo con la dovuta diligenza presso i propri locali e non potrà cederlo a terzi in uso e/o in

godimento.

Il Centro si obbliga a utilizzare l'Impianto per il solo fine a cui lo stesso è destinato (uso di laboratorio) e a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori il libretto di uso e manutenzione dell'Impianto stesso.

Il Centro dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne Grissn Bon da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'Impianto.

Articolo 3 - MANUTENZIONE

Le spese ordinarie di funzionamento e di manutenzione dell'Impianto sono a carico del Centro, mentre le spese straordinarie di manutenzione sono a carico di Grissin Bon.

Articolo 4 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per danni a terzi (cose e persone) e polizza "All Risks - Danni materiali e diretti" a garanzia dei danni materiali causati a beni mobili.

Grissin Bon dichiara di aver stipulato adeguata idonea copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone

e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

In caso di sinistro occorso durante l'utilizzo dell'Impianto, il Centro si impegna a segnalare immediatamente l'evento a Grissin Bon al fine di consentire a quest'ultima, se del caso, di effettuare la denuncia nei termini previsti dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi, rispetto alle quali il Centro si impegna a manlevare e tenere indenne Grissin Bon.

L'Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 5 - DURATA

Il Contratto ha la **durata di 12 (dodici) mesi** essendo lo stesso collegato al contratto di Ricerca/Consulenza sottoscritto tra le stesse Parti e sarà automaticamente prorogato solo nel caso in cui venga prorogato dalle Parti il contratto di Ricerca/Consulenza per un periodo analogo alla proroga del primo.

È in ogni caso facoltà di Grissin Bon chiedere la restituzione dell'Impianto in qualsiasi momento con mesi di preavviso di 1 (un) mese.

Articolo 6 - RESTITUZIONE

Il Centro si impegna a restituire l'Impianto a Grissin Bon allo scadere del Contratto ovvero a semplice richiesta scritta di quest'ultima.

Grissin Bon si farà carico del trasporto dell'Impianto dalla sede del Centro alla propria sede.

Articolo 7- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere comunicate ai seguenti indirizzi

Per Grissin Bon

grissinbon@legalmail.it

valerio.baricchi@grissinbon.it

Per il Centro

biogest@pec.unimore.it

direttore.biogest@unimore.it

Articolo 8 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione,

esecuzione e risoluzione del Contratto sarà

competente il foro di Reggio Emilia in via esclusiva.

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 9 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti

dell'altra, a trattare i dati personali di cui

verranno a conoscenza durante l'esecuzione del

presente atto nel rispetto dei principi di liceità,

correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto

dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il

"Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come

da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle

garanzie previste in favore degli interessati,

attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed

organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca

assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli

interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt.

15-22 del Regolamento;

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto

del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del

Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate

dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 10 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal Contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico di Grissin Bon.

Il Contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale di tutte le Partie l'invio a mezzo posta elettronica certificata tra il Centro (biogest@pec.unimore.it) e Grissin Bon (grissinbon@legalmail.it), è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Grissn Bon si obbliga a rimborsare al Centro, entro

30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Grissin Bon S.p.A. dichiara di aver adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e richiede al Centro di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa, obbligandosi, nello svolgimento delle proprie attività, ad applicare precetti etici, organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Centro, pertanto, si impegna, nei rapporti con Grissin Bon S.p.A., anche per i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico di Grissin Bon S.p.A. reperibile sul sito <https://www.grissinbon.it/codice-etico/>. Il Codice Etico prevede l'insieme di regole di comportamento e di valori di etica aziendale e di responsabilità sociale che Grissin Bon S.p.A. riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

È interesse primario di Grissin Bon S.p.A. che tutti coloro che intrattengono relazioni d'affari con la stessa svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico medesimo. In tal senso, il Centro dichiara esplicitamente di averne preso conoscenza e garantisce una condotta conforme alle indicazioni ivi contenute.

Articolo 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito e derogato nel Contratto le Parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLE FINALI

Il Contratto non può essere ceduto a terzi in tutto o in parte.

Qualora una clausola o una condizione del Contratto o l'applicazione della stessa sia da ritenersi nulla in quanto invalida o inapplicabile, tutte le altre clausole restano comunque valide.

Eventuali integrazioni e modifiche al Contratto dovranno essere pattuite soltanto per iscritto.

Le Parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiarano che il Contratto è stato oggetto di discussione e negoziato e che non contiene

condizioni generali né dell'una né dell'altra Parte.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE BIOGEST SITEIA

LA DIRETTRICE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

GRISSIN BOM S.P.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Marco Bernardelli)